



CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62012 – Codice Fiscale e Partita IVA n. 00262470438

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 Del 07-03-22

Oggetto: ACCORDO DI MEDIAZIONE ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI MACERATA PROC. N. 8/2022 TRA LA SIG.RA AMERI ELISABETTA ED IL COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE - PRESA D'ATTO

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di marzo alle ore 13:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CIARAPICA FABRIZIO	SINDACO	P
TROIANI FAUSTO	VICE SINDACO	P
COGNIGNI GIUSEPPE	ASSESSORE	P
CAPPONI BARBARA	ASSESSORE	P
CARASSAI ERMANNO	ASSESSORE	P
BELLETTI ROBERTA	ASSESSORE	A
CALDARONI FRANCESCO	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 2.

Assume la presidenza CIARAPICA FABRIZIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Morosi Sergio

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Comunicazione Prefettura	N
Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Data: 07-03-2022

Il Responsabile dei servizi Finanziari
Castellani Andrea

 Firmato

PARERE: Ai sensi dell'art. 49 1[^] comma del D.Lgs n. 267/2000, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 07-03-2022

Il Responsabile del servizio
STRAPPATO PAOLO

 Firmato

Richiamato il seguente documento istruttorio redatto dal Settore VI

"" ""

La signora Ameri Elisabetta ha introdotto, dinanzi all'Organismo di Conciliazione del Foro di Macerata, con domanda ivi depositata il 14.01.2022, procedura di mediazione che ha preso il n° 8/2022, con la quale la stessa richiede la restituzione da parte del Comune di Civitanova Marche dell'importo di € 31.051,92, versato all'Ente a titolo di oneri concessori per il rilascio di un permesso di costruire intervenuto in favore del soggetto dante causa della stessa Ameri, ma al quale non ha fatto seguito l'inizio dei lavori e dunque nessuna attività edificatoria.

Nello specifico l'istante si è rivolta al Comune di Civitanova Marche, con missiva del 16.12.2020, per richiedere la restituzione della suddetta somma, rappresentando di essere proprietaria del lotto di terreno edificabile facente parte della lottizzazione "Belvedere", distinto al catasto terreni del detto Comune alla sezione Porto, foglio 3, particella 1485, per il quale è stato rilasciato permesso di costruire n. 21 in data 03.02.2012, per la realizzazione del fabbricato denominato "B", in favore dell'allora richiedente e proprietaria dell'immobile società Orizi & Ricciardi s.r.l.

La stessa Orizi & Ricciardi s.r.l. aveva pagato al Comune, per contributo di costruzione afferente al suddetto titolo edilizio, la somma di € 31.051,92, di cui € 17.314,64 per oneri di urbanizzazione ed € 13.737,28 per costo di costruzione. Infatti, in data 27.11.2013, con atto a rogito Notaio Prof. Enrico Damiani di Civitanova Marche prot. n. 32619 raccolta n. 14271, la sig.ra Ameri Elisabetta aveva acquistato dalla società Orizi & Ricciardi s.r.l. il lotto di terreno edificabile entro cui ricade l'edificio "B" per cui il permesso di costruire era stato rilasciato, e che come stabilito in tale atto pubblico Ameri Elisabetta aveva rimborsato alla Orizi & Ricciardi S.r.l. gli oneri concessori corrisposti al Comune di Civitanova Marche per € 31.051,92, mediante assegno circolare n. 0740226213-12 di pari importo, ricevendo la fattura n. 03/2013 del 27.11.2013 dalla società venditrice Orizi & Ricciardi s.r.l. e non essendo stato edificato nulla in forza di quel permesso di costruire, in quanto scaduto, l'istante signora Ameri Elisabetta chiedeva dunque al Comune il rimborso della somma di € 31.051,00.

L'istante, nella domanda di mediazione proposta, aveva ricevuto da parte del Comune di Civitanova Marche un primo diniego alla propria sopra richiamata richiesta, e precisamente con nota del 02.04.2021, a firma del Dirigente Settore VI Arch. Paolo Strappato, e, dopo avere riproposto la domanda, questa volta rivolta dai propri Legali Avv.ti Vincenzo Damiani e Alberto Cesarini al Comune con missiva inviata via pec in data 16.04.2021, nella quale si ribadisce la legittimità della pretesa di rimborso della somma di € 31.051,92 anche alla luce del fatto che dall'atto di compravendita del 27.11.2013 risulta che la Ameri Elisabetta, oltre ad acquistare il terreno edificabile, sarebbe anche divenuta cessionaria del credito di € 31.051,92 portato dalla fattura n. 3/2013 emessa dalla venditrice Orizi & Ricciardi s.r.l., quale rimborso degli oneri concessori versati dalla predetta società al Comune in riferimento al ritiro del permesso di costruire n. 21 del 03.02.2012.

Il Comune di Civitanova Marche, nel rispondere alla prima richiesta inoltrata dalla sig.ra Ameri Elisabetta il 16.12.2020, ha espresso il proprio diniego, con nota del 02.04.2021 prot. 20876 a firma del Dirigente del Settore VI, rilevando di non avere mai instaurato alcun rapporto con la sig.ra Ameri Elisabetta in relazione al permesso di costruire n. 21 rilasciato il 3.02.2012, che possa dunque legittimare la restituzione della somma indicata, atteso che all'atto dell'acquisto immobiliare da parte della stessa Ameri il titolo edilizio era decaduto per mancato inizio dei lavori entro l'anno decorrente dalla data del relativo ritiro e pertanto non era possibile alcuna voltura del medesimo permesso di costruire. Sicchè unico soggetto legittimato secondo il Comune alla richiesta di restituzione, e a ricevere il rimborso, era la società Orizi & Ricciardi s.r.l.

Il Comune di Civitanova Marche aderiva alla mediazione, inviando in data 11.02.2022 la propria adesione, assistito dall'avv. Cristina Cingolani.

Al primo incontro di mediazione del giorno 15.02.2022 entrambe le parti hanno espresso volontà di aprire il procedimento di mediazione, che è stato rinviato ad altro incontro, fissato, e tenutosi, il giorno 24.02.2022.

All'esito degli incontri, alla presenza del Mediatore, intervenuti opportuni approfondimenti e chiarimenti, con l'assistenza dei rispettivi Legali, le parti hanno deciso di conciliare la vertenza oggetto della procedura, tenuto altresì conto del fatto che per dichiarazione acquisita alla procedura di mediazione, contenuta in mail del giorno 23.02.2022 inviata dalla Dott.ssa Sonia Rossi all'Avv. Vincenzo Damiani, unitamente alla pure acquisita previa richiesta nei termini da parte degli avvocati Vincenzo Damiani e Alberto Cesarini, contenuta in mail dello stesso giorno 23.02.2022 inviata dall'Avv. Vincenzo Damiani alla stessa Dott.ssa Rossi in qualità di Curatore del fallimento della società Orizi & Ricciardi s.r.l. in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Macerata in data 07.05.2019, la procedura fallimentare è estranea alla posizione inerente al sopra citato permesso di costruire e agli oneri concessori versati.

Per quanto sopra si propone alla Giunta Comunale di deliberare quanto segue:

- le premesse sono parte integrante del presente accordo come pure tutti gli atti citati;
- di conciliare la vertenza alle condizioni riportate nell'allegato "Accordo di mediazione";
- dare atto che compete al Dirigente del Settore VI (Pianificazione Urbanistica – Edilizia - SUAP) l'attuazione del presente provvedimento ed autorizzare lo stesso alla sottoscrizione della mediazione come sopra esposto;
- rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

"" ""

LA GIUNTA

Esaminato il documento istruttorio e ritenuto di condividerne le motivazioni;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ex art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

RITENUTO per l'urgenza dover dare immediata esecuzione alla presente deliberazione;

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante del presente accordo come pure tutti gli atti citati;
- di conciliare la vertenza alle condizioni riportate nell'allegato "Accordo di mediazione";

- di dare atto che compete al Dirigente del Settore VI (Pianificazione Urbanistica – Edilizia - SUAP) l'attuazione del presente provvedimento ed autorizzare lo stesso alla sottoscrizione della mediazione come sopra esposto.

Inoltre, stante la necessità ed urgenza di mettere in atto i provvedimenti conseguenti, con autonoma ed unanime votazione per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Segretario Generale
Morosi Sergio

Il Presidente
CIARAPICA FABRIZIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal giorno 11-03-22 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 11-03-22

Segretario Generale
Morosi Sergio

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-03-22 , ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Civitanova Marche, li 07-03-22

Segretario Generale
Morosi Sergio